

(N. 824-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BRACCESI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1954 (V. Stampato N. 1096)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 NOVEMBRE 1954

Comunicata alla Presidenza il 19 gennaio 1955

Norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti,
destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare.

ONOREVOLI SENATORI. — Si propone col presente disegno l'abrogazione, fino dalla data della sua entrata in vigore, della legge 13 marzo 1953, n. 151, che disponeva per gli esercizi finanziari dal 1950-51 al 1952-53 alcune norme per l'utilizzo delle disponibilità di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare. Riconoscimento quindi dell'inapplicabilità di un provvedimento, evidentemente nato morto, in quanto non ha mai visto la sua applicazione che pure doveva essere limitata a tre soli esercizi.

Oltre l'abrogazione della legge in parola vengono fissate nuove norme, sperabilmente vitali che, riconoscendo un particolare stato di fatto, tendono al superamento per il passato e l'avvenire delle difficoltà emerse.

Ecco ciò che è avvenuto e che avviene: Il Parlamento, così come è sorto dalla nuova Costituzione, ha dovuto dal 1948 in poi svolgere un lavoro legislativo notevole; i provvedimenti destinati alla ricostruzione, all'incremento dell'economia nazionale, alle nuove necessità dello Stato, dei suoi dipendenti, ecc., comportanti tutti nuovi oneri, sono stati numerosissimi talchè in moltissimi casi non solo è risultato impossibile discuterli nello stesso esercizio di presentazione ma, generalmente, da quel momento a quello della definitiva approvazione sono passati e passano alcuni mesi se non anni.

In tali condizioni l'osservanza del IV capoverso dell'articolo 81 della Costituzione ed il rispetto della norma contenuta nell'articolo 274 del regolamento per la contabilità dello Stato non sono apparsi, prima d'ora, facilmente conciliabili ritenendo fin qui doversi provvedere affinché la copertura e la spesa facessero parte dello stesso esercizio.

Si argomentava così: La copertura di ogni nuovo o maggior onere dovuto a provvedimenti di legge, copertura ricavata da imposizioni o da accertamenti di maggiori entrate ecc., precedente, in virtù dell'articolo costituzionale, la discussione e l'approvazione della nuova spesa, figurerà necessariamente nella entrata dell'esercizio in cui è prevista, ma se la spesa non potrà essere impegnata entro il termine di chiusura di esercizio, e ciò per i motivi ricordati, come evitare in virtù dell'articolo del regolamento il passaggio ad economia?

Il problema così posto ha avuto pertanto due soluzioni.

Per gli esercizi dal 1948-49 al 1950-51 si prorogarono oltre i limiti previsti dalla legge contabile i termini di utilizzazione delle disponibilità, mantenendo a carico dell'esercizio in cui vennero reperiti i mezzi di copertura gli impegni non perfezionati prima della chiusura dell'esercizio, con ciò provocando un notevole e illegale ritardo nella redazione dei consuntivi.

Successivamente per gli esercizi dal 1950-51 al 1952-53, a titolo di esperimento e nella speranza di un più rapido svolgimento dei lavori parlamentari si è pensato di ovviare all'inconveniente suddetto trasportando nel successivo esercizio finanziario — sottraendola dall'entrata — una somma pari all'onere previsto dai disegni di legge e la cui copertura era stata assicurata ma che, nonostante la presentazione al Parlamento, non fossero stati da questo definitivamente approvati.

Ciò ha costituito appunto il tenore della legge n. 151 del 13 marzo 1953 che non vide mai la sua applicazione per difficoltà d'ordine tecnico che si sono dimostrate in pratica insuperabili.

L'attuale è il terzo tentativo che si propone per la soluzione del problema e la soluzione proposta è invero così semplice che appare un po' « l'uovo di Colombo ».

Si dice: Posto che il principio sancito dal quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione debba ritenersi inteso alla tutela della integrità finanziaria dello Stato nella continuità della relativa gestione e non nella suddivisione per esercizi talchè, assicurata la copertura, la norma costituzionale non viene a mancare se la spesa, per il ritardo dell'approvazione dei provvedimenti, avviene in esercizi successivi, nulla vieta il fissare una volta per sempre, con norma di legge che le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio a copertura degli oneri surricordati, quelli derivanti cioè da provvedimenti legislativi non perfezionati nel corso dell'esercizio stesso, possano essere utilizzati nell'esercizio successivo, e soltanto in questo, fermo restando che, l'attribuzione di tali disponibilità, avvenga all'esercizio in cui esse sono reperite, e la competenza della spesa all'esercizio in cui il provvedimento sarà perfezionato.

Tale innovazione ha suscitato qualche perplessità, traducendosi, di massima, nei seguenti termini:

1. La norma rompe il principio della annualità dei bilanci e fa perdere almeno in parte il significato della competenza così come è stato interpretato fino ad oggi.

2. L'impostazione della spesa ad un esercizio differente da quello in cui si è verificata l'entrata creerà di fatto un disavanzo fittizio e ciò in dispregio alla sincerità del bilancio.

3. Il « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » diverrà una istituzione permanente e di facile utilizzo all'infuori della norma costituzionale.

Si può rispondere che la realtà dei fatti è quella che è. Divenuta ormai consuetudine che i disegni di legge comportanti nuove spese non sono quasi mai approvati nell'esercizio in cui vengono proposti, il Potere legislativo deve disporre lo strumento che nell'osservanza della Costituzione disponga una opportuna interpretazione della norma amministrativa.

Del resto « Competenza » e « Annualità » significa che i fatti finanziari devono essere regi-

strati nell'esercizio in cui avvengono e ciò si dispone con la presente legge.

L'inconveniente che il bilancio non appaia sincero, perchè il disavanzo figurerà maggiore nell'esercizio in cui verranno imputate le nuove spese, potrà essere facilmente eliminato con opportune note di chiarimento.

L'esistenza del fondo globale, che non è turbato menomamente dalla presente legge, non contraddice alla Costituzione, perchè esso non viene a stabilire nuove spese ma ad accantonare delle disponibilità che saranno spendibili solo dopo che i provvedimenti siano stati formalmente approvati dal Parlamento.

Chiarita così l'impostazione dell'articolo 1 della legge, e disponendo con l'articolo 3 l'abrogazione della legge 13 marzo 1953, n. 151, resta evidente il significato dell'articolo 2 che tende alla sistemazione ed alla pronta applicazione di alcuni disegni di legge rimasti inoperanti per difetto della norma, dal 1951 al 1953; pertanto la maggioranza della Commissione è tranquilla nel sollecitare dagli onorevoli senatori l'approvazione del presente disegno di legge.

BRACCESI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.

In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento è perfezionato.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano altresì:

1) per l'esercizio finanziario 1952-53, alle disponibilità dell'esercizio 1950-51 destinate

alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti non perfezionati entro il termine di utilizzo stabilito dalla legge 30 agosto 1951, n. 941;

2) per l'esercizio finanziario 1953-54, alle disponibilità degli esercizi 1950-51 e 1951-52 poste a fronte degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro il 30 giugno 1953;

3) per l'esercizio finanziario 1954-55, alle disponibilità destinate negli esercizi dal 1950-1951 al 1952-53 alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro il 30 giugno 1954.

Art. 3.

La legge 13 marzo 1953, n. 151, è abrogata.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1953.